

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Specializzata Imprese

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

dott.ssa Song Damiani, Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3877 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza del 16/09/2022, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra LEONIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, 02287710806, in persona del legale rappresentante p.t., (con l'avv. PARRINELLO MARCELLO, PRRMCL55A25F158P) - attore opponente – e COMUNE DI REGGIO CALABRIA, 00136380805, in persona del legale rappresentante p.t., (con gli avv.ti FALCOMATÀ LUCIA, FLCLCU69T55H224O e LUCIA FALCOMATÀ, FLCLCU69T55 H224O) - convenuto opposto -;

Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Leonia S.p.A. in liquidazione ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il Comune di Reggio Calabria, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale, In via preliminare 1. Ritenere e dichiarare in accoglimento del motivo sviluppato nella superiore narrativa al punto 1) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza per essere la controversia da statuto rimessa alla competenza arbitrale, revocando e/o dichiarando inefficace e comunque sia privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. n. 590/2021 (n. 1646/2021 R.G.) Nel merito 2. In ulteriore subordine, e senza recesso dalle superiori domande, Ritenere e dichiarare in accoglimento del motivo sviluppato nella superiore narrativa al punto 3), la nullità del decreto ingiuntivo per l'intervenuta prescrizione*





del credito portato con lo stesso, revocando e/o dichiarando inefficace e comunque sia privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 590/2021 (n. 1646/2021 R.G.). 3. In subordine, e senza recesso dalla superiore domanda, Ritenere e dichiarare in accoglimento del motivo sviluppato nella superiore narrativa al punto 2) che nulla è dovuto nei confronti dell'Opposta revocando e/o dichiarando inefficace e comunque sia privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 590/2021 (n. 1646/2021 R.G.) 4. porre spese e compensi del presente giudizio a carico della parte opposta.”

Si è costituito il Comune di Reggio Calabria rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale Preliminarmente 1. In accoglimento della preliminare eccezione di “Nullità del giudizio di opposizione per carenza di legittimazione attiva. Violazione di delibera assembleare”, ritenere e dichiarare inammissibile e per l’effetto rigettare la domanda di revoca/inefficacia del D.I. n.590/2021, emesso dal Tribunale delle Imprese di Catanzaro, addì 25.05.2021, promosso con atto di citazione in opposizione notificato in data 29.10.2021, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 2. In via subordinata, e senza recedere dalla domanda di cui al precedente punto, in accoglimento della preliminare eccezione di “Nullità del giudizio di opposizione per assenza di potere. Inesistenza del potere rappresentativo”, ritenere e dichiarare inammissibile e per l’effetto rigettare la domanda di revoca/inefficacia del D.I. n.590/2021, emesso dal Tribunale delle Imprese di Catanzaro, addì 25.05.2021, promosso con atto di citazione in opposizione notificato in data 29.10.2021, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel Merito 1. Ritenere e dichiarare in accoglimento dei motivi di cui in parte narrativa, punto 1 (1.1, 1.2, e 1.3) inammissibile la preliminare eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito in sede di monitorio, e, per l’effetto rigettare la domanda di revoca/inefficacia del D.I. n.590/2021, emesso dal Tribunale delle Imprese di Catanzaro, addì 25.05.2021, introdotta con atto di citazione in opposizione notificato in data 29.10.2021, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 2. Ritenere e dichiarare in accoglimento dei motivi di cui in parte narrativa, punto 2, infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comune di Reggio Calabria per assenza di titolarità del credito e, per l’effetto, rigettare la domanda di revoca/inefficacia del D.I. n.590/2021, emesso dal Tribunale delle Imprese di Catanzaro, addì 25.05.2021, introdotta con atto di citazione in opposizione notificato in data 29.10.2021, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 3. Ritenere e dichiarare in accoglimento dei motivi di cui in parte narrativa, punto 2, infondata l’eccezione di prescrizione del credito ingiunto e, per l’effetto, rigettare la domanda di revoca/inefficacia del D.I. n.590/2021, emesso dal Tribunale delle Imprese di Catanzaro, addì 25.05.2021, introdotta con atto di citazione in opposizione notificato in data*





29.10.2021, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze della presente fase del giudizio. Con salvezza di ogni diritto ed azione.”

La causa è stata istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta e, all'udienza del 16.09.2022, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. All'esito, udito il Giudice relatore, la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità del giudizio di opposizione per carenza di legittimazione attiva e violazione di deliberazione assembleare, sollevata dalla difesa di parte opposta, poiché infondata.

Invero, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto genericamente affermato dal Comune odierno opposto, la delibera assembleare straordinaria del 11/03/2014, con la quale i soci hanno nominato i componenti il Collegio dei liquidatori ed hanno deliberato che “*in materia di recupero crediti ovvero di transazioni su partite finanziarie sia con creditori che con debitori ed in materia di dismissioni aventi importo superiore a € 100.000,00, sussisterà l'obbligo per i liquidatori di acquisire un preventiva delibera dell'Assemblea dei soci*”, in alcun modo è applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato al fine di proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Comune di Reggio contro la Società Leonia.

La presente controversia, riguardando un giudizio instaurato contro la società, infatti, non rientra certamente fra le ipotesi di “*recupero crediti*” o “*transazioni*”, con la conseguenza che non era necessaria la preventiva delibera assembleare.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e violazione di deliberazione assembleare deve, pertanto, essere integralmente respinta.

Ancora in via preliminare deve essere respinta l'eccezione, sollevata dal Comune di Reggio Calabria, di inammissibilità dell'opposizione per nullità/inefficacia della procura alle liti rilasciata al difensore da soggetto privo di qualsivoglia potere di legale rappresentanza della società opposta.

Parte opponente, invero, ha regolarmente prodotto a seguito dell'eccezione sollevata dalla parte opposta, altra procura alle liti sottoscritta dal nuovo rappresentante legale *pro tempore* della società (cfr. all.1 comparsa conclusionale parte attrice).

Sul punto è bene evidenziare come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in



giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato di effettiva rappresentanza dell'ente medesimo, il quale rappresenti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del *falsus procurator* (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 34775 del 16/11/2021; Cass. 23274/2016, Cass. 5343/2015; Cass. 23670/2008; Cass. 2270/2006).


Invero, secondo la Suprema Corte, la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti – come nel caso di specie - la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. La procura alle liti rilasciata al difensore che sottoscrive l'atto da chi non ha la rappresentanza legale della persona giuridica non può, infatti, dirsi del tutto mancante, con conseguente insussistenza del fatto descritto dal comma secondo dell'art.125 c.p.c. (che presuppone un atto invalido), ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte. Pertanto, la ratifica e la conseguente sanatoria, con effetto *ex tunc*, del vizio in esame, tanto più in applicazione del novellato art.182 c.p.c., comma 2, sono ammissibili, sia su iniziativa di parte sia a seguito della doverosa sollecitazione giudiziale, anche in relazione a vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.. (Cass. civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021).

Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati deve, pertanto, affermarsi che il vizio della procura alle liti è stato sanato dalla società opponente la quale ha prodotto la procura alle liti sottoscritta dal nuovo rappresentante legale *pro tempore* della società ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Procedendo, dunque, con l'esame dei motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritiene il Collegio che deve essere accolto il primo motivo di opposizione stante la fondatezza dell'eccezione di compromesso sollevata da parte opponente, con conseguente accoglimento dell'opposizione svolta e revoca del decreto ingiuntivo.

Invero osserva il Collegio che la clausola compromissoria prevista dall'art. 30 dello Statuto della Leonia (cfr. all.6 fasc. Leonia) prevede che *“le controversie tra la Società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, qualora riguardino materia compromettibili in arbitri, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati tutti dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria”*.





Come è noto, l'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ha previsto che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale: la clausola deve, peraltro, prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Ciò posto osserva il Collegio che, nel caso di specie, il Comune di Reggio Calabria ha agito in via monitoria deducendo di essere creditore, nei confronti della società Leonia s.p.a. in liquidazione, per il pagamento dei compensi spettanti agli Amministratori della Leonia, di propria nomina, e non ancora liquidati dalla odierna opponente.

Ebbene, non vi è dubbio che la controversia in esame, afferendo il compenso degli amministratori, rientri pienamente fra quelle per le quali vi è l'esclusiva competenza del Collegio arbitrale al quale spetta, in ragione del richiamato disposto dell'art. 30 dello Statuto della Leonia la competenza a decidere su tutte le *“le controversie tra la Società e gli amministratori.”*

Invero, è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che *“anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società.”* (Cassazione civile, sez. I, 11/02/2016, n. 2759; nello stesso senso *ex multis*, nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata imprese, ord. n. 6750/2019 *“La domanda con cui l'amministratore di S.r.l. chiede la condanna della società al pagamento del compenso per l'incarico gestorio è di competenza arbitrale, se lo statuto della società prevede una clausola compromissoria che rimette agli arbitri tutte le controversie, aventi a oggetto rapporti sociali, promosse da o contro gli amministratori.”*).

E tali considerazioni non sono smentite dal fatto - contrariamente a quanto affermato in modo generico da parte opposta - che, nel caso di specie, la materia rientri fra quelle di competenza della sezione specializzata in materia di imprese in quanto la presenza della richiamata clausola compromissoria nello statuto della società Leonia s.p.a. manifesta chiaramente la volontà dei soci di devolvere alla cognizione dell'arbitro tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che



dovessero insorgere tra i soci, la società e gli amministratori (ovvero proprio tutte quelle controversie di competenza della sezione specializzata in materia di imprese).

Stanti tali premesse deve, peraltro, essere integralmente respinta la prospettazione difensiva di parte opposta secondo la quale la società opponente avrebbe “rinunciato implicitamente” ad avvalersi della clausola compromissoria non avendo eccepito la sussistenza della clausola compromissoria in altro giudizio recante n.r.g. 1486/2019 e non avendo eccepito la nullità del D.I. n.1486/2019, del D.I. n.1041/2020, né del D.I. n.969/2021, aventi stesso *petitum* e *causa petendi* del decreto ingiuntivo di cui alla presente opposizione, essendo stati emessi nell’interesse degli Amministratori per compensi non corrisposti.

Invero è bene evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte opposta, è del tutto irrilevante che la società Leonia non abbia eccepito l’eccezione di competenza dell’arbitro in un diverso giudizio recante n.r.g. 1486/2019 - pendente tra la Leonia s.p.a. ed un diverso precedente amministratore della Società - come anche è del tutto irrilevante che non sia stata proposta opposizione avverso il D.I. n.1041/2020 ed il D.I. n.969/2021.

Sul punto, si osserva, infatti, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che “In tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinuncia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunciato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso.” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 3464 del 20/02/2015).

Pertanto, posto che, nel caso di specie, il giudizio recante n.r.g. 1486/2019 aveva parti diverse e non era quindi identico al presente e che manca pacificamente fra le parti un eventuale accordo di definitiva rinuncia alla clausola compromissoria, l’eccezione di parte opposta di infondatezza del relativo motivo di opposizione per rinuncia implicita alla clausola deve essere integralmente respinta.

È altresì infondata l’eccezione di inammissibilità e/o inefficacia dell’invocata clausola arbitrale che, secondo la prospettazione di parte opposta, sarebbe “travolta dalla sanzione di nullità e/o inefficacia contenuta nell’articolo 209, comma 3 codice dei contratti pubblici” la quale dispone che “E’ nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice”.



Il disposto normativo dell'art. 209, comma 3, codice dei contratti pubblici, infatti, trattandosi di norma in materia di contratti pubblici non è in alcun applicabile al caso di specie, afferente, come detto, una controversia in materia societaria avente ad oggetto il compenso degli amministratori di società di capitali.

Per quanto fin qui detto va dunque accolto il primo motivo di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.590/2021, emesso dal Tribunale di Catanzaro, e declaratoria di incompetenza di questo Tribunale, trattandosi di controversia la cui cognizione è devoluta agli arbitri


ai sensi dell'art.30 dello Statuto della Leonia.

È, infatti, noto che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Per di più, nella fase sommaria del procedimento monitorio non esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri (si veda *ex multis* Cass. Sez. Un. Ord. n. 21550 del 2017, Cass., Sez. Un., n. 19473 del 2016). Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale. In caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, il giudice adito è, dunque, tenuto a dichiarare la nullità del decreto opposto e l'improponibilità della domanda in ordine al credito derivante dal rapporto suddetto.

Come precisato da ultimo dalla Suprema Corte si osserva, infatti, che “se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi” (Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, n.25939).

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, con la presente sentenza va dichiarata l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia al Collegio arbitrale previsto dall'art. 30 dello Statuto della Leonia e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 3069/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro deve essere revocato in quanto nullo.





Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022, n 147, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e con riferimento ai valori medi, diminuiti del 30%, attesa la modesta difficoltà della controversia.

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia al Collegio arbitrale previsto dall'art. 30 dello Statuto della Leonia;
- dichiara la nullità e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 590/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
- condanna il Comune di Reggio Calabria alla refusione, in favore della Leonia S.p.A. in liquidazione, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.067,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, c.p.a., come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7.12.2022.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

Arbitrato in Italia

